

Informativa per la clientela di studio

N. 40 del 06.03.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Detrazione 55% comunicazione entro il 31.03

*Coloro che nel corso del 2012 hanno effettuato dei lavori di riqualificazione energetica e gli stessi sono ancora in atto nel 2013, al fine di usufruire della detrazione dall'imposta del 55%, **devono inviare** una comunicazione alla Agenzia delle Entrate **entro il 31 marzo 2013** (che slitta al 2 aprile).*

Premessa: gli interventi di riqualificazione energetica

Gli interventi di **riqualificazione energetica** di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione Irpef pari al 55 per cento delle spese sostenute.

La detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per:

- **interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;**
(Valore massimo della detrazione: 100.000 euro)
- **interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari;**
(Valore massimo della detrazione: 60.000 euro)
- **l'installazione di pannelli solari;**
(Valore massimo della detrazione: 60.000 euro)
- **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione.**
(Valore massimo della detrazione: di 30.000 euro)

La comunicazione di prosecuzione lavori

Chi nel 2012 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica e gli stessi sono ancora in atto nel 2013, **deve inviare** una comunicazione all'Agenzia delle Entrate al fine di usufruire della detrazione dall'imposta del 55% **entro il 31 marzo 2013** (che slitta al 2 aprile).

Comunicazione istanza di prosecuzione dei lavori iniziati nel 2012

**Entro il 31
marzo 2013**

Tale adempimento serve per **comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d'imposta 2012**, per lavori effettuati nel 2012 e che proseguono nel 2013.

Come effettuare la comunicazione:

- la comunicazione va compilata con l'apposito software "IRE2009" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ovvero con un software analogo che permetta la creazione di un file conforme alle specifiche tecniche fornite dalla stessa Agenzia;
- la comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, utilizzando Internet ovvero Entratel, direttamente o tramite un intermediario abilitato entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

Quando non si deve effettuare la comunicazione

La comunicazione **non va presentata** se:

- i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- nel periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori (**proseguiti nel periodo d'imposta successivo**) non sono state sostenute spese.

Soggetti ammessi alla agevolazione

Sono ammessi all'agevolazione:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le **persone fisiche** possono fruire dell'agevolazione anche:

- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

Requisiti per fruire dell' agevolazione

Per fruire della detrazione:

- l'intervento effettuato, deve **rispondere a determinati requisiti di risparmio energetico** che devono essere indicati in un'apposita scheda informativa che deve essere inviata all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- è necessaria l'**asseverazione di un tecnico** e l'**attestato di certificazione** energetica;
- è fondamentale che il **pagamento** della fatture avvenga **mediante bonifico**.

La presentazione della comunicazione

La comunicazione di prosecuzione dei lavori va presentata quando contemporaneamente a seguito di lavori iniziati nel 2012:

- nel 2012 sono state sostenute spese;
- i lavori continuano nel 2013.

<i>La comunicazione di prosecuzione lavori</i>	
Quando deve essere presentata	Quando non deve essere presentata
→ se nel 2012 sono state sostenute spese e se al 31.12.2012 i lavori non sono ultimati.	→ Se i lavori sono conclusi nel 2012; → Se nel 2012 non sono state sostenute spese.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍